CAMERA DEI DEPUTATI N. 3359-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **CARDETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 novembre 1988 (Stampato n. 835)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

(LA PERGOLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(GUNNELLA)

—

Norme generali sulle procedure
per l'esecuzione degli obblighi comunitari

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e già approvato dal Senato della Repubblica, può sicuramente ascriversi, per la sua importanza e le sue caratteristiche, nell'ambito delle riforme istituzionali di cui il Parlamento italiano ha avviato la discussione e l'attuazione. Esso introduce di fatto una sessione comunitaria annuale nei lavori del Parlamento italiano, che potrà essere opportunamente regolata attraverso significative modifiche al Capo XXVIII del Regolamento della Camera, offrendo al Parlamento un'occasione reale di dibattito sia sulle tematiche comunitarie in generale, sia sulla scelta razionale e coordinata dei mezzi necessari per adeguare la legislazione nazionale alle normative della Comunità.

Il disegno di legge in esame giunge inoltre in un momento particolarmente opportuno, stanti i nuovi traguardi al processo di integrazione europea fissati dall'Atto unico europeo, ratificato nel nostro paese con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

Anche se l'Atto unico europeo si caratterizza come un notevole passo indietro rispetto al progetto di unione promosso da Altiero Spinelli, esso tuttavia, ponendo l'obiettivo di completare entro il 1992 il mercato interno (con 320 milioni di consumatori) comporta altresì la creazione di uno spazio sociale, indispensabile complemento dello spazio economico derivante dalla compiuta integrazione del mercato.

Dovranno essere eliminati gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi: il che comporta, prima e dopo la scadenza del 1992, un'armonizzazione sempre più estesa delle legislazioni nazionali.

Tale processo di adeguamento avverrà in larga misura attraverso lo strumento della direttiva, atto normativo comunitario che, diversamente dal regolamento, non è caratterizzato dalla diretta applicabilità negli Stati membri. La direttiva infatti, come afferma l'articolo 189 del trattato, « vincola lo Stato membro » quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza nazionale « in merito alla forma e ai mezzi » per il raggiungimento dello scopo.

Di fronte alle direttive non si ha dunque un adeguamento automatico della legislazione interna ma si rende necessaria un'azione positiva degli organi costituzionalmente competenti ad emanare le normative di attuazione.

D'altronde la stessa Corte costituzionale, con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985 ha correttamente stabilito che, nonostante la preminenza della norma comunitaria su quella interna, sia precedente sia successiva, solo i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili mentre le direttive richiedono normative di attuazione.

Tale processo di adeguamento non automatico oltre a rispondere ad un preciso disposto dei trattati comunitari, appare sicuramente opportuno stante il grave *deficit* democratico delle attuali strutture istituzionali delle Comunità europee. Mancando di effettivi poteri decisionali il Parlamento europeo, frutto di elezione diretta da parte dei cittadini e quindi democraticamente legittimato, il potere normativo resta affidato alla Commissione e soprattutto al Consiglio, en-

trambi emanazione degli esecutivi degli Stati membri. Ci sembra dunque indispensabile un procedimento che consenta l'intervento più ampio possibile dei Parlamenti nazionali.

Occorre a questo punto ricordare, per sottolineare ancora una volta l'opportunità del disegno di legge alla nostra attenzione, il primato negativo dell'Italia per quanto concerne il sistematico inadempimento degli obblighi derivanti dal trattato di Roma.

Tale atteggiamento è stato spesso sanzionato dalla Corte di giustizia con sentenze di condanna, talora persino doppie per inosservanza del giudicato.

Attualmente ci sono 36 azioni in corso e sono circa 250 le direttive ancora da recepire. Questa situazione, grave in assoluto ed anche relativamente agli altri paesi, è tale nonostante i notevoli passi in avanti consentiti dalla legge n. 183 del 1987. Essa ha contribuito a smaltire notevole parte dell'arretrato, conferendo delega al Governo: sono state così recepite un centinaio di direttive, per molte delle quali pendeva azione d'inadempimento davanti alla Corte di giustizia. Ma la legge n. 183 ha avuto un ruolo assai più complesso, introducendo importanti elementi di novità. Essa ha formalmente introdotto la figura del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie che sovraintende, per delega del Presidente del Consiglio, a tutta l'attività interna riguardante l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; ha previsto la creazione di un apposito Dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio; ha istituito un Fondo di rotazione per una migliore gestione degli interventi comunitari. La legge n. 183, per quanto riguarda gli atti normativi, ha stabilito, agli articoli 9 e 10, la trasmissione al Parlamento e alle regioni sia delle proposte di atti normativi sia degli atti stessi una volta approvati in sede comunitaria.

È stato così, per la prima volta, creato il presupposto perché Parlamento e regioni possano partecipare sia alla fase di formazione delle decisioni a livello comunitario, sia alla fase dell'applicazione delle stesse.

Se anche la legge n. 183 ha avuto, fra gli altri, il merito di consentire un parziale recupero del ritardo dell'Italia nell'azione di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, la situazione resta, come abbiamo ricordato, fortemente negativa.

Inoltre non si è finora riusciti a sfuggire all'alternativa fra l'episodico esercizio dell'iniziativa legislativa per l'attuazione di singoli atti normativi ed il ricorso a singoli atti di delega legislativa per il recepimento di centinaia di direttive rimaste inattuate.

Il disegno di legge in discussione punta al superamento di tale alternativa e dei difetti propri di entrambe le soluzioni. Viene con esso compiuto un notevole sforzo innovativo, volto a mettere le Camere in grado di operare sulla base di un programma periodico ed organico.

Viene individuato lo strumento della legge comunitaria che il Governo sottopone al Parlamento in un'unica ed obbligatoria cadenza annuale; con essa viene verificato lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e viene disposto il conseguente adeguamento. A tale scopo ampio spazio viene lasciato all'attuazione in via regolamentare. Tale processo di delegificazione avviene però sotto la guida e il controllo del Parlamento, che resta sovrano nel trasferire al Governo la potestà di disciplinare una materia sinora regolata con legge, e formula i princìpi ai quali dovranno attenersi le norme regolamentari.

Da sottolineare ancora il più ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario, e delle province autonome di Trento e di Bolzano; il sistema delineato tiene ferma la garanzia dell'indispensabile intervento sostitutivo dello Stato ma immette pienamente le regioni nella fase di attuazione delle direttive comunitarie.

Viene inoltre prevista una sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni che consente una partecipazione alla elaborazione degli indirizzi generali delle politiche europee. Sotto questo profilo un

orientamento favorevole è stato espresso dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali in occasione dell'audizione del Ministro La Pergola.

Sia nella discussione al Senato sia nel dibattito avvenuto nella Commissione affari costituzionali della Camera è emersa l'esigenza di rafforzare la presenza del Parlamento anche nel procedimento di formazione della normativa comunitaria e non solo nella fase della sua attuazione.

Tale esigenza, largamente condivisa, ha portato il Senato ad accogliere emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo originario e la stessa Commissione affari costituzionali della Camera ad approvare ulteriori emendamenti.

È apparsa in ogni caso prevalente l'opinione che tale rafforzamento dell'azione parlamentare nel procedimento di formazione della normativa comunitaria sia ulteriormente conseguibile con altri strumenti, a partire da opportune modifiche al Capo XXVIII del regolamento della Camera, come già proposto da più parti politiche.

Sembra ora opportuno procedere all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

L'articolo 1 indica le finalità della legge attraverso la definizione, per categorie generali, degli obblighi comunitari che richiedono attività di esecuzione. La distinzione [lettere *a)* e *b)*] si riferisce alla diversa fonte degli obblighi, che possono sorgere dal diritto comunitario « derivato » o direttamente dalle disposizioni dei trattati. In questo caso [lettera *b)*] la non conformità della norma nazionale è generalmente accertata dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 2 introduce la « legge comunitaria » come forma tipica di esercizio della funzione legislativa e del controllo parlamentare, per quanto attiene alla produzione normativa di conformazione del nostro ordinamento all'ordinamento comunitario. Essa è presentata alle Camere entro il 1° marzo di ogni anno. Il comma 3 è frutto di un emendamento accolto dalla Commissione affari costituzionali del Senato, tendente ad assicurare completezza alla funzione informativa e programmatica della « legge comunitaria », prevedendo che nella relazione al disegno di legge si riferisca sulla giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto concerne le sentenze che abbiano riflessi sull'ordinamento interno. Il comma 4, anch'esso frutto di un emendamento accolto dal Senato, prende atto che il termine di 30 giorni per la relazione di conformità, previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 183, non è adeguato al fine di una seria e approfondita verifica della conformità stessa dell'ordinamento italiano alle direttive, ed eleva perciò detto termine a 90 giorni.

L'articolo 3 tratteggia la struttura della « legge comunitaria » come momento di aggregazione di norme la cui omogeneità non è data dalla materia che è oggetto di disciplina, bensì dalla finalità adeguatrice dell'ordine comunitario. La Commissione affari costituzionali del Senato ha ritenuto opportuno aggiungere l'inciso « di norma », per chiarire che la legge comunitaria, pur costituendo il veicolo naturale e preferenziale per legiferare in adempimento di obblighi comunitari, non esclude il ricorso a singole iniziative, allorché ciò appaia preferibile o necessario.

Le varie disposizioni dell'articolo 4 stabiliscono condizioni e modalità con cui la legge comunitaria autorizza l'attuazione in via regolamentare delle direttive. Il principio è quello di garantire il controllo parlamentare o in via preventiva formulando indicazioni circa i contenuti delle norme attuative, o in via successiva mediante il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La Commissione affari costituzionali, al termine di un lungo e approfondito dibattito, ha ritenuto opportuno accogliere un emendamento che modifica il comma 5 facendo riferimento, per quanto concerne il regolamento di attuazione, alle procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitando per altro a 40 giorni dalla richiesta il termine entro il quale il Consiglio di Stato deve dare il proprio parere.

L'articolo 5 si occupa del recepimento di direttive modificative di precedenti direttive già attuate in via regolamentare.

L'articolo 6 introduce una forma procedurale in grado di garantire una piena e responsabile valutazione, a livello di Governo, degli interessi nazionali messi in gioco da decisioni della Commissione o del Consiglio che vincolano il nostro paese a particolari comportamenti nell'ambito interno.

L'articolo 7, notevolmente modificato in sede di Commissione sulla base di un emendamento del gruppo federalista europeo, introduce l'obbligo del Governo di presentare alle Camere una relazione semestrale nella quale siano esposti i princìpi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari.

L'articolo 8 si ispira all'esigenza di una puntuale informazione del Parlamento sullo stato di realizzazione del mercato unico e sulla puntuale conoscenza da parte del Parlamento dei flussi finanziari.

L'articolo 9 definisce, nel rispetto del dettato costituzionale, le condizioni e i limiti con cui le regioni esercitano le funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro competenza, in quanto esse rilevino ai fini della osservanza degli obblighi comunitari.

Sono stati accolti emendamenti ai commi 3 e 5 che, a giudizio della Commissione, eliminano possibili dubbi od equivoci.

L'articolo 10, nella linea della legge n. 400 del 1988, promuove una piena utilizzazione della Conferenza Stato-regioni nel campo delle relazioni con le Comunità europee.

L'articolo 11 regola la funzione sostitutiva dell'autorità statale alla regione in caso di inattività comportante la violazione di obblighi comunitari.

L'articolo 12 regola la funzione sostitutiva nei riguardi di altri enti pubblici.

L'articolo 13 prevede nuove iniziative e forme d'azione in senso comunitario nella prospettiva dell'integrazione europea come delineata nell'Atto unico.

L'articolo 14 prevede il riferimento agli atti comunitari richiamati in qualsiasi legge interna, così come è previsto il richiamo in *Gazzetta Ufficiale* degli atti preparatori delle leggi.

L'articolo 15 enuncia l'abrogazione espressa dalle disposizioni della legge n. 183 del 1987 che sono oggettivamente superate dalla normativa contenuta nel presente disegno di legge.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Finalità).	*(Finalità).*
1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:	*Identico.*
a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;	
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti Trattati.	
ART. 2.	ART. 2.
(Legge comunitaria).	*(Legge comunitaria).*
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee » (legge comunitaria per l'anno in riferimento).	*Identico.*
2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1° marzo successivo.	

3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

4. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria ».

ART. 3.

(Contenuti della legge comunitaria).

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

ART. 4.

(Attuazione in via regolamentare).

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le di-

ART. 3.

(Contenuti della legge comunitaria).

Identico.

ART. 4.

(Attuazione in via regolamentare).

1. *Identico.*

rettive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.	
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera *c)*.	2. *Identico.*
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.	3. *Identico.*
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.	4. *Identico.*
5. Il regolamento di attuazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, su proposta dei Ministri competenti, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria.	5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere dato entro quaranta giorni dalla richiesta.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:	6. *Identico.*
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;	
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.	
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.	7. *Identico.*

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

ART. 5.

(Attuazioni modificative).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle eventuali modifiche delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del precedente articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, lettera *a)*.

ART. 6.

(Decisioni delle Comunità europee).

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera la eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una Regione o di una Provincia autonoma, il presidente della Regione o della Provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

8. *Identico.*

ART. 5.

(Attuazioni modificative).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del precedente articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. *Identico.*

ART. 6.

(Decisioni delle Comunità europee).

Identico.

ART. 7.

(Comunicazioni al Parlamento).

1. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Governo informa le Camere sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti che rivestono rilievo di politica generale e trasmette al Parlamento i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio delle Comunità europee. Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle Comunità europee, riferisce al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno ».

ART. 8.

(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871).

1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.

2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa.

ART. 7.

(Relazione semestrale al Parlamento).

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i princìpi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestano rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento dell'attuazione del programma medesimo.

ART. 8.

(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871).

Identico.

ART. 9.	ART. 9.
(Competenze delle Regioni e delle Province autonome).	*(Competenze delle Regioni e delle Province autonome).*
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.	1. *Identico.*
2. Le Regioni, anche a statuto ordinario, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.	2. *Identico.*
3. La legge comunitaria, nel prevedere l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, o altra legge dello Stato, che dia attuazione alle direttive in materia di competenza regionale, indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge o, rispettivamente dal regolamento regionale sopravvenuti e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.	3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali.
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.	4. *Identico.*
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.	5. *Identico.*
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge od atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la fun-	6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la fun-

zione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, e può essere delegata, in relazione a singole direttive, al Presidente del Consiglio dei ministri od al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, su proposta dei Ministri competenti.

ART. 10.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 11.

(Inadempimenti delle Regioni e Province autonome).

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende

zione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.

ART. 10.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni).

Identico.

ART. 11.

(Inadempimenti delle Regioni e Province autonome).

Identico.

da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla Regione o alla Provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una Commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal Commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla Regione o Provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera *b)*.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale del Commissariato di Governo.

ART. 12.

(Inadempimenti degli enti pubblici).

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende

ART. 12.

(Inadempimenti degli enti pubblici).

Identico.

da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce ad un Commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

ART. 13.

(Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno).

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

ART. 14.

(Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839).

1. All'articolo 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce ».

ART. 13.

(Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno).

Identico.

ART. 14.

(Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839).

Identico.

ART. 15.	ART. 15.
(Disposizioni finali).	*(Disposizioni finali).*
1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.	*Identico.*